

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "KAİROS" – ETS –

Verbale di assemblea straordinaria n°1/2025

In data 24 aprile 2025, alle ore 17:30, presso la sede sociale in Lagonegro al Viale Colombo, 147, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile "KAİROS" ETS, in prima convocazione, come previsto e regolamentato dall'art. 15, comma 3 del vigente Statuto, il quale statuisce che *"3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente la totalità degli associati iscritti nel Libro dei Soci e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti dell'eventuale organo di controllo"*. La convocazione è stata inviata agli associati in data 22 aprile 2025, si allega copia sottoscritta per accettazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **modifica dello statuto associativo;**
- 2) **varie ed eventuali.**

Dei punti all'ordine del giorno è stata data notizia con l'Avviso di convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alla discussione e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, dott.ssa Maria Di Lascio, che propone come segretaria verbalizzante la sig.ra Donata Martina Manzolino, che accetta.

Sono presenti tutti gli associati iscritti nel Libro Soci.

La Presidente rileva che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero dei Soci presenti corrisponde a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea Straordinaria di prima convocazione; constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente, dott.ssa Maria Di Lascio, la quale illustra la richiesta di integrazione e specificazione avanzata dal GSE, in data 22/04/2025.

La Presidente premette che, in attuazione dello scopo sociale, la Società Eredi Di Lascio Domenico S.r.l. – Socio Fondatore della CER Kairos – ETS, ha avanzato richiesta del contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa ammissibile per la realizzazione di un

impianto fotovoltaico, come previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR, e che il GSE ha chiesto, con nota interlocutoria del 22/04/2025, che lo Statuto sociale vigente venga aggiornato con le modifiche di seguito esposte:

- all'art. 6, comma 3 e all'art. 8, comma 1, specificare che *"le persone giuridiche che sono membri o soci delle CER devono essere PMI"*;
- l'art. 14 deve includere la precisazione che *"la Comunità Energetica Rinnovabile Kairos - ETS è stata individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa"*;
- lo Statuto deve riportare la seguente previsione: *"l'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto all'importo determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'Appendice B delle Regole Operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione"*.

Nel corso della discussione vengono effettuate valutazioni e approfondimenti sulle modifiche da adottare.

La Presidente propone, pertanto, l'approvazione delle seguenti integrazioni e modifiche:

- 1) inserimento all'Art. 6, comma 3, e all'art. 8, comma 1, della seguente dicitura: *"3. Sono **Soci ordinari** le persone fisiche, le persone giuridiche che sono qualificate piccole e medie imprese - PMI"*;
- 2) eliminazione dall'Art. 14, comma 2, della seguente frase: *"L'assemblea ordinaria inoltre delibera: [...] - sulla nomina della Comunità Energetica Rinnovabile "KAIROS" quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e delegato per la gestione delle partite di pagamento delle bollette"* con contestuale inserimento all'art. 4, comma 2, della seguente dicitura *"La Comunità Energetica Rinnovabile Kairos - ETS è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e delegato per la gestione delle partite di pagamento delle bollette"*;
- 3) inserimento all'Art.22, comma 1, della seguente dicitura: *"L'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto all'importo determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'Appendice B delle Regole Operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione"*.

Dopo aver proceduto alla lettura integrale del nuovo Statuto proposto, esperito un breve dibattito, al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per la sua approvazione così come illustrato.

La votazione si tiene in forma palese mediante alzata di mano e si riporta il seguente esito:

Favorevoli 6 – Contrari 0 – Astenuti 0

L'Assemblea, pertanto, all'unanimità delibera, relativamente al primo punto, di approvare il nuovo Statuto associativo posto in Allegato "A" al presente verbale.

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate chiedendo l'esenzione dal pagamento ai sensi dell'Art. 82, comma 3, del CTS e di espletare la pratica di modifica dello Statuto al Registro Unico Nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di ETS individuata "Altri Enti del Terzo Settore".

L'Assemblea, inoltre, autorizza la Presidente ad apportare ogni eventuale variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dal GSE per l'ottenimento del contributo richiesto.

2) varie ed eventuali.

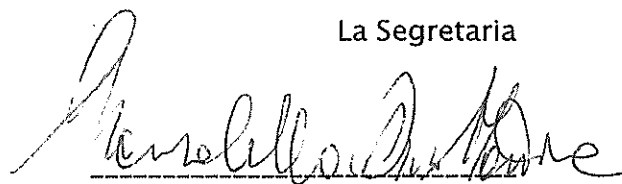
Sul secondo punto all'ordine del giorno, non vi sono argomenti da discutere.

Terminata la discussione la Presidente dichiara concluso l'esame dell'Ordine del Giorno e null'altro essendoci da deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

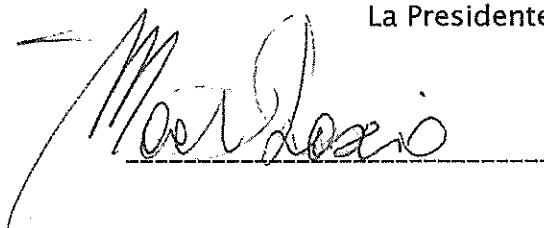
Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla Segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Lagonegro, 24 aprile 2025

La Segretaria



La Presidente

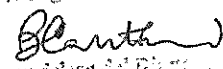


AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI POTENZA
UFFICIO DI LAGONEGRO

- 7 MAG. 2025

Registrazione della
N° 105 Mod. 3
Esente //

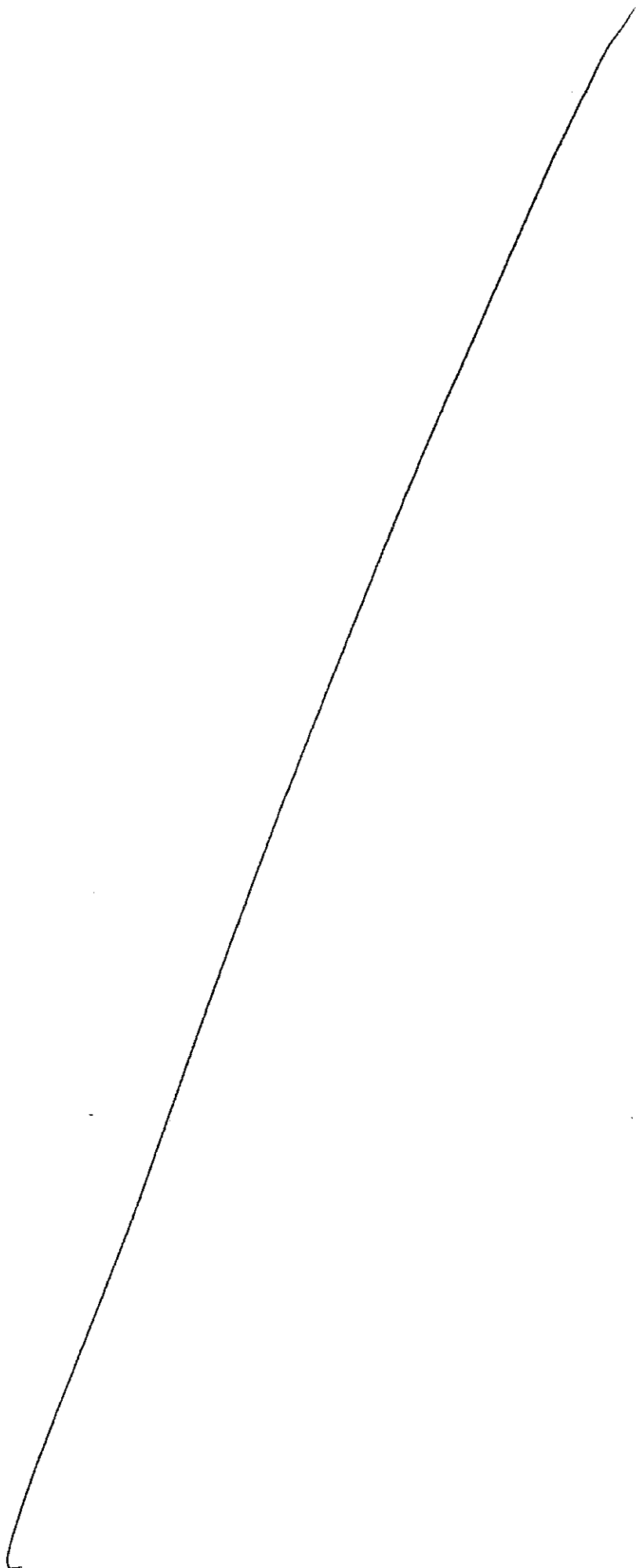
L'ADDETTO AL FRONT OFFICE*
Biagio Cantarini


(*) Firma su delega del Direttore

Pag. 3 a 3



- 7 MAG. 2025



STATUTO della Comunità Energetica Rinnovabile "KAIROS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO SOCIALE – PATRIMONIO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione senza scopo di lucro, denominata "Comunità Energetica Rinnovabile KAIROS".

L'Associazione KAIROS nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. n.117/2017 e della normativa vigente in materia, intende iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore oltre che nel Registro delle Imprese.

L'acronimo ETS sarà inserito nella denominazione con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – SEDE SOCIALE

L'Associazione KAIROS ha sede legale nella Provincia di Potenza nel Comune di Lagonegro, in Viale Colombo 147.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

Compete invece all'Assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede.

Articolo 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2055 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione KAIROS si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse generale svolgendo, in via esclusiva o principale, attività aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. Lo scopo principale dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile – KAIROS – è di realizzare benefici ambientali, economici e sociali ai suoi soci o membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali della normativa sopra richiamata, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, in accordo con le finalità di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore con riferimento a:

lettera e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, [...] nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo, ai sensi del D.lgs. n.199/2021;*

lettera f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i.;*

lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. n.117/2017.*

La Comunità Energetica Rinnovabile Kairos – ETS è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e per la gestione delle partite di pagamento delle bollette.

3. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n.117/2017, potrà esercitare, svolgere e prestare qualunque altra attività diversa da quelle di cui all'articolo 5 D.lgs. n.117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ma connesse e affini agli scopi sopra indicati, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97 D.lgs. n.117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

4. L'Associazione, in via strumentale e sussidiaria, per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria – ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, D.L. n.34/2020 e dell'art. 16 bis, D.P.R. n.917/86 – e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite agli Enti del terzo Settore e alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

5. Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte dell'Associazione di personale e risorse messe a disposizione dai Soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

Articolo 5 – PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione "KAIROS" Comunità Energetica Rinnovabile è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non ha fini di lucro e pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

4. La partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile "KAIROS" è soggetta ai limiti previsti dalle Regole Tecniche del GSE par. 2.3.3, dalle disposizioni della deliberazione n.318/2020/R/eel e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 e non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

5. I membri della Comunità Energetica Rinnovabile "KAIROS" mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

TITOLO II

SOCI – RISORSE – CONFERIMENTI

Articolo 6 – CATEGORIE DI SOCI

1. Gli associati si distinguono in **Soci fondatori** e **Soci ordinari**.

2. Sono **Soci fondatori** le persone giuridiche: "*Eredi di Lascio Domenico S.r.l.*" che ha la proprietà dell'impianto di produzione di energia rinnovabile conferito nella disponibilità della Comunità Energetica; "*La Locandiera S.r.l.*" e "*Mavidil S.r.l.*" che, tutti insieme, hanno sottoscritto l'atto costitutivo; e le persone fisiche: *Domenica Di Lascio*, nata a Nemoli il 3 gennaio 1937, *Maria Di Lascio*, nata a Nemoli il 4 aprile 1962, e *Donata Martina Manzolillo*, nata a Lagonegro il 9 maggio 1984.

3. Sono **Soci ordinari** le persone fisiche, le persone giuridiche che sono qualificate piccole e medie imprese – PMI, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale che richiedono l'iscrizione all'Associazione "KAIROS".

Gli Enti pubblici e le amministrazioni locali ai quali è preclusa l'adozione della qualifica di ETS ai sensi dell'art. 4, c.2, del Codice del Terzo Settore, che richiedono l'iscrizione all'Associazione "KAIROS", non possono esercitare poteri di controllo (diretto o indiretto) sull'Associazione fintanto che la stessa rimane iscritta nel RUNTS.

I Soci ordinari che richiedono di aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile si distingueranno in:

- Soci consumatori;
- Soci produttori;
- Soci concedenti.

Sono **Soci consumatori** i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione primaria e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Sono **Soci produttori** i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria. Il Socio produttore può, altresì, prelevare energia dalla rete nei momenti in cui ciò sia necessario attraverso il punto di connessione alla rete di distribuzione dei propri impianti di produzione, senza che ciò comporti la decadenza della qualifica di socio produttore.

È consentito al socio produttore che abbia la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili conferire nella disponibilità della Comunità Energetica contestualmente ulteriori POD di solo consumo.

Sono **Soci concedenti** i proprietari di immobili che hanno e intendono concedere in favore della Comunità Energetica Rinnovabile "KAIROS" il diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Articolo 7 – RISORSE ECONOMICHE – CONFERIMENTI

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione usufruirà dei mezzi finanziari provenienti dalle quote di iscrizione dei soci e da eventuali quote associative annuali, dai contributi di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, dai versamenti degli associati e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n.117/2017;

2. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvarrà anche dei punti di prelievo di

energia elettrica (POD) sottesi alla medesima Cabina di trasformazione primaria conferiti dai Soci consumatori; degli impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima Cabina di trasformazione primaria conferiti dai Soci produttori e dal diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili conferito dai Soci concedenti.

TITOLO III

AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI - RECESSO E ESCLUSIONE

Articolo 8 – AMMISSIONE DEI SOCI

1. Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche che sono qualificate piccole e medie imprese – PMI, le piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo illustrando brevemente le proprie attività e che dichiarino:

- di condividere gli scopi sociali descritti nel precedente Articolo 4;
- di accettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché l'impegno a versare i contributi richiesti dall'Associazione e a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti previsti, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, a dare comunicazione al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata. In caso di rigetto, il provvedimento del Consiglio Direttivo potrà essere sottoposto dal richiedente al vaglio dell'Assemblea entro 15 giorni dalla sua notificazione.

La deliberazione definitiva dell'Assemblea interverrà entro i successivi 30 giorni e verrà comunicata all'interessato per essere infine annotata nel libro degli associati.

L'acquisizione della qualità di socio comporta, in forza del presente Statuto, il conferimento e l'attribuzione all'Associazione, per tutta la durata della medesima, e quindi al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, mandato irrevocabile con rappresentanza, per tutti i poteri necessari o solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni concernenti l'attività sociale.

Articolo 9 – CONTRIBUTO ANNUALE DEI SOCI

L'Associazione potrà richiedere ai Soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci.

Le quote annuali eventualmente previste saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai Soci iscritti nel Libro dei Soci a quella data.

Articolo 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno pari diritti e doveri.

1. I Soci hanno diritto a:



- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea dei soci;
- accedere ai libri sociali e alle scritture contabili entro 10 giorni dalla richiesta;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.117/2017;
- mantenere i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento interno ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dall'Associazione.

I Soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto. Il voto è palese. Ciascun Socio ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applica l'art. 24, comma 3, del D.lgs. n.117/2017.

2. I Soci dovranno:

- rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- provvedere al pagamento del contributo annuale se deliberato,
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 11 – SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE

1. La mancanza dei requisiti previsti ai fini dell'ingresso nell'Associazione nonché l'inadempimento di ogni altro obbligo nei confronti dell'Associazione, comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali del Socio autore della violazione, come regolato dal presente Statuto.

2. La sospensione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve chiedere al socio i chiarimenti opportuni ai fini della delibera.

Nel termine previsto di 15 giorni il socio dovrà dimostrare l'insussistenza della condizione considerata quale motivo di sospensione da parte dell'Organo amministrativo dell'Associazione.

Entro il termine di trenta giorni il socio sospeso ha l'obbligo di rimuovere la condizione che ha determinato la sospensione, a meno che la suddetta circostanza concreti una giusta causa che determini automaticamente l'esclusione.

Decorso il termine, il Consiglio Direttivo avvierà la procedura di esclusione

3. L'esclusione di un Socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

4. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare. Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC nei dieci giorni successivi alla delibera.

In caso di esclusione non si farà luogo alla restituzione dei contributi eventualmente versati dal socio escluso.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

Articolo 12 – RECESSO DEL SOCIO

1. I Soci hanno diritto di recedere in ogni momento ai sensi della vigente normativa, Il recesso non può essere parziale.
2. Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Consiglio Direttivo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

Articolo 13 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi sociali dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile "KAIROS" sono:
 - a) **Assemblea dei Soci**, nella sua composizione ordinaria e straordinaria, la quale delibera con le forme e le modalità di legge e di statuto sulle materie alla stessa attribuite dalla legge e dallo statuto medesimo.
 - b) **Consiglio Direttivo** che provvede alla gestione dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile "KAIROS" con le prerogative e i limiti disposti dalla legge e dallo statuto.
 - c) **Presidente del Consiglio Direttivo** che ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
 - d) **Organo di Controllo**, anche monocratico, (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n.117/2017);
 - e) **Organo di revisione** (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017);

Articolo 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci, nella sua articolazione ordinaria e straordinaria, delibera in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto, in tutti i casi e per le materie alla stessa attribuite dalla legge e dallo Statuto medesimo.
2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'ASSEMBLEA ORDINARIA:
 - a. l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quando previsto;
 - b. la nomina e la revoca degli amministratori e del Presidente del Consiglio Direttivo; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, la nomina del revisore legale dei conti ove occorre e, quando previsto;
 - c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e sulla azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. l'esclusione del Socio;
 - f. l'approvazione dei Regolamenti sociali.L'assemblea ordinaria inoltre delibera:
 - sulla eventuale quota annuale di contribuzione;
 - sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art.42 bis D.L. n.162/2019 e s.m.i. dal D.M. 15.09.2020 e s.m.i. e dell'art 8 del D.lgs. n.199/2021 per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per



la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA.

3. Sono invece di competenza dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- a. le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

Articolo 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, che la presiede, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato ai soci almeno otto giorni prima della riunione assembleare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione entro 24 ore dall'adunanza precedente per il caso che l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente la totalità degli associati iscritti nel Libro dei Soci e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti dell'eventuale organo di controllo.

Articolo 16 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONE

1. L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria tra le persone fisiche associate, fatta eccezione per i primi amministratori che sono indicati nell'Atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque componenti, compreso il Presidente, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

2. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo o il Presidente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria, appositamente convocata, provvede a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità, ma con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo.

6. Le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimersi, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da Verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio stesso.

Articolo 18 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale e quando la convocazione sia richiesta da ciascun Consigliere di Amministrazione mediante PEC o lettera raccomandata A/R contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta.

Il Presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni, anche qualora non ritenga di convocare il Consiglio Direttivo, informandone i membri del collegio mediante nota raccomandata A/R o PEC. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

2. In sede di prima applicazione, il Presidente è nominato nell'atto costitutivo.

Articolo 19 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, e negli altri casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n.117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire

Articolo 20 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs. n.117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia attribuita all'Organo di Controllo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 21 – BILANCIO E LIBRI SOCIALI

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione dell'Associazione.

2. Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n.117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo, nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo per essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenterà nella nota integrativa al bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. n.117/2017.

3. L'Associazione è obbligata alla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) il libro degli associati o aderenti, a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, a cura dell'organo cui si riferiscono.

4. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 22 – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI e OBBLIGO UTILIZZO PATRIMONIO

1. L'Associazione non persegue finalità di lucro e pertanto ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto all'importo determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'Appendice B delle Regole Operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

2. Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione ai soci in forma di

(i) pagamento delle bollette dei soci clienti finali

(ii) restituzione dei costi di disinvestimento per gli impianti di terzi detenuti dall'Associazione o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, D.L. n.162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42 bis, comma 9, D.L. n.162/2019 e del DM 15.09.2020.

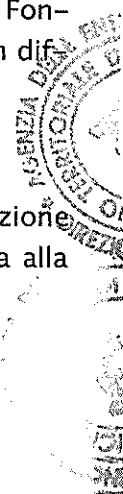
Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'Associazione ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.199/2021.

Articolo 23 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, D.lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n.117/2017, le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

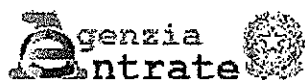
Articolo 24 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia, di qualsiasi natura dovesse insorgere tra i Soci o tra costoro e l'Associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Foro ove l'Associazione ha la propria sede legale.



Articolo 25 – RINVIO

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.lgs. n.117/2017, alle leggi in materia tempo per tempo vigenti e ai regolamenti interni.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: POTENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LAGONEGRO

Registrazione di Atto Privato

Il 07/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TCD, serie 3, numero 105

data di stipula: 24/04/2025

ident.vo telematico: TCD25L000105000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02190190765

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02190190765	DLSMRA62D44F866C			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-PZ

Oggetto: ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE.

Classificazione: 03.03 - Liquidare le imposte degli atti privati

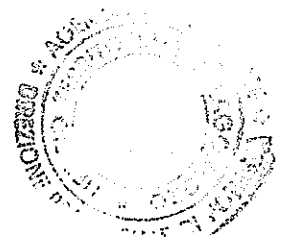
Mittente: KAIROS ETS

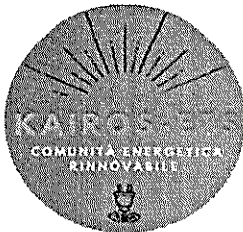
Diretti interessati:

Num. protocollo: 0048848

Data: 07/05/2025

Ufficio: UFFICIO TERRITORIALE LAGONEGRO - DP POTENZA





Comunità Energetica Rinnovabile "KAIROS – E.T.S." - LAGONEGRO (PZ)
C.F. /P.IVA 02190190765 - PEC: comunitaenergetica78@pec.it

Ai Soci Fondatori

OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le Signorie Vostre sono invitate a partecipare all'Assemblea Straordinaria degli associati alla Comunità Energetica Rinnovabile "KAIROS" ETS, che si terrà, in prima convocazione, in data 24 aprile 2025, alle ore 17:30, presso la sede sociale in Lagonegro al Viale Colombo, 147. Per il caso che l'Assemblea non risulti legalmente costituita, la stessa si terrà, in seconda convocazione, in data 26 aprile 2025, alla stessa ora e luogo.

La convocazione ha carattere di urgenza e il presente avviso è redatto come previsto e regolamentato dall'art. 15, comma 3 del vigente Statuto, il quale statuisce che *"3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente la totalità degli associati iscritti nel Libro dei Soci e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti dell'eventuale organo di controllo"*.

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Con la sottoscrizione della presente si conferma l'avvenuta ricezione dell'Avviso di convocazione e di tutti gli allegati utili alla discussione e votazioni assembleari.

Distinti saluti.

Lagonegro, 22 aprile 2025

La Presidente del Consiglio Direttivo

I Soci Fondatori

Benigno Di Leseo
X MARITTI SRL Benigno Di Leseo
X BROS DI LASEO SRL Benigno Di Leseo
X Locandiere SRL Marco Di Leseo
Gennaro Benigno